



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO
DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223**

Emanato con decreto 27 dicembre 2006, n. 10767

Entrato in vigore il 1° gennaio 2007



SERVIZIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

Via Ravasi, 2 - 21100 Varese (VA) - Italia

Tel. +39 0332 21 9090 - Fax +39 0332 21 9098

Email: ufficio.personaletecamm@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it

Web: www.uninsubria.it

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!

Piano III - Stanza n. 39



INDICE

Art. 2 - Fondamenti e presupposti	3
Art. 3 - Modalità di individuazione dei collaboratori.....	3
Art. 4 - Modalità di accesso alle collaborazioni	3
Art. 5 - Bando di selezione.....	4
Art. 6 - Commissione.....	4
Art. 7 - Modalità e criteri della selezione	4
Art. 8 - Formazione della graduatoria e stipula del contratto	5
Art. 9 - Entrata in vigore	5



Art. 1 - Definizione

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina le procedure di lavoro autonomo adottate dall'Università degli Studi dell'Insubria per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.
2. Si definisce rapporto di collaborazione coordinata e continuativa il rapporto di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizza in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, ma non a carattere subordinato.

Art. 2 - Fondamenti e presupposti

1. Il ricorso a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è rivolto a soddisfare esigenze cui l'Università non può far fronte con personale in servizio ed è ammesso esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:
 - a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Università e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b. l'Università deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 3 - Modalità di individuazione dei collaboratori

1. La richiesta di stipula di contratto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere presentata al Responsabile della struttura interessata (Unità di gestione, unità di spesa) a cura dei Responsabili delle singole iniziative nelle quali si articola il progetto o programma di lavoro per la cui realizzazione si renda necessario l'ausilio del collaboratore. Per quanto riguarda le attività dell'amministrazione centrale di Ateneo la richiesta è rivolta al Direttore Amministrativo.
2. Il Responsabile della struttura provvederà all'attivazione delle procedure amministrative conseguenti, nel rispetto dei limiti di spesa individuati dal Manuale di Amministrazione, Finanza e Contabilità.
3. Il richiedente dovrà indicare:
 - a. i contenuti della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante;
 - b. la natura temporanea ed altamente qualificata delle prestazioni richieste;
 - c. il profilo professionale e le caratteristiche curriculari richieste;
 - d. le motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all'affidamento a soggetto estraneo all'Ateneo. L'impossibilità di far fronte alle esigenze, come rappresentate dal richiedente, con il personale in servizio presso la Struttura dovranno essere attestate dal Responsabile della Struttura o dal Direttore Amministrativo;
 - e. la durata del contratto e la proposta del compenso complessivo lordo (attestandone la congruità in relazione alla prestazione richiesta), la spesa complessiva a carico dell'Ateneo, nonché le modalità di esecuzione della prestazione.

Art. 4 - Modalità di accesso alle collaborazioni

1. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa devono essere affidati con selezione pubblica.



2. La selezione, indetta con provvedimento del Responsabile della struttura interessata o del Direttore Amministrativo, avviene per titoli o per titoli ed esami e colloquio.
3. L'avviso di selezione per la stipula dei contratti sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Rettorale di Ateneo, all'Albo della struttura interessata e sul sito Web dell'Ateneo per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni.

Art. 5 - Bando di selezione

1. Il bando di ciascuna procedura selettiva deve contenere:
 - a. i contenuti della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;
 - b. il termine e le modalità per la presentazione delle domande;
 - c. i titoli e/o i requisiti richiesti;
 - d. le modalità selettive previste (titoli e/o titoli e colloquio);
 - e. la indicazione delle materie o del contenuto dell'eventuale colloquio;
 - f. il diario dell'eventuale colloquio, da fissarsi non prima di 3 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso di selezione, ovvero, se non indicato nel medesimo avviso, da rendere noto successivamente ai candidati almeno 3 giorni prima del colloquio stesso mediante pubblicazione sul sito Web della Struttura interessata oppure tramite comunicazione personale, anche via e mail;
 - g. il compenso complessivo lordo spettante al collaboratore;
 - h. ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di selezione per la presentazione delle domande.
3. Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande e prima dell'eventuale prova orale (nel caso di selezione per titoli e colloquio) dovranno essere comunicate ai soggetti interessati le eventuali esclusioni.

Art. 6 - Commissione

1. La Commissione di valutazione è nominata con provvedimento del Responsabile della Struttura interessata o del Direttore Amministrativo ed è formata da uno a tre componenti esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta. Detti componenti sono scelti, nel rispetto dei principi delle pari opportunità, tra il personale docente, dirigente, e tecnico-amministrativo di qualificazione ed esperienza appropriate.
2. L'attività prestata dalla Commissione di valutazione, rientrante nei compiti istituzionali del personale, è a titolo gratuito.

Art. 7 - Modalità e criteri della selezione

1. La commissione effettua la selezione mediante la sola valutazione dei titoli ovvero mediante la valutazione dei titoli e lo svolgimento di un colloquio.
2. Nel primo caso l'assegnazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa avviene secondo una graduatoria formata a seguito di esame comparativo dei titoli, secondo criteri predeterminati dalla commissione, mirante ad accertare la maggiore coerenza dei titoli stessi con le caratteristiche richieste, tenuto conto della natura altamente qualificata della prestazione.
3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, ai fini della graduatoria finale, la commissione attribuisce ai titoli ed al colloquio finale un punteggio massimo di 100 punti, così ripartiti:



- a. titoli: 40 punti
 - b. colloquio: 60 punti.
 - c. I titoli da valutare dovranno essere riferiti alle seguenti categorie:
 - d. titoli culturali e professionali;
 - e. esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati.
4. Nell'ipotesi di procedura selettiva per titoli e colloquio, il colloquio si intende superato con votazione di almeno 42/60.

Art. 8 - Formazione della graduatoria e stipula del contratto

1. La graduatoria di merito dei candidati della procedura selettiva è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato.
2. La graduatoria di merito è approvata con atto del Responsabile della Struttura interessata o con atto del Direttore Amministrativo e può essere utilizzata, su motivata proposta del Responsabile della Struttura o del Direttore Amministrativo, per l'affidamento di ulteriori, analoghi, incarichi di cui si manifestasse la necessità entro l'anno successivo alla sua pubblicazione. Di essa è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito Web della Struttura interessata.
3. Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto individuale di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno 1 gennaio 2007.